

Circolare

- Alle :**
- Rappresentanze di Svizzera negli Stati dell'UE e ai Posti di confine
 - Autorità competenti in materia di stranieri dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun
 - Autorità preposte al mercato del lavoro dei Cantoni nonché delle Città di Zurigo, Berna, Bienne, Thun, Winterthur e Losanna

Luogo, data : Berna-Wabern, 19 maggio 2004

N° IMES : 123-001

2^a fase d'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) Introduzione di una procedura di notifica e soggiorno fino a tre mesi o 90 giorni lavorativi non sottostante a permesso

La presente circolare **non** si applica ai cittadini dei dieci nuovi Stati membri dell'UE: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Per queste persone continuano ad essere applicabili le disposizioni della LDDS e dell'OLS.

Gentili Signore, egregi Signori,

gli Accordi conclusi tra la Svizzera e l'UE¹ nonché l'AELS sulla libera circolazione delle persone (ALC) prevedono un passaggio graduale alla libera circolazione delle persone. Il 1° giugno 2004 entrerà in vigore la seconda fase delle disposizioni transitorie dell'ALC.

¹ Senza i nuovi Stati membri dell'UE

1. Principali cambiamenti

A decorrere dal 1° giugno 2004, le disposizioni relative alla priorità degli indigeni e al controllo delle condizioni salariali e lavorative saranno abrogate e sostituite da misure accompagnatorie.

Per i lavoratori provenienti dall'UE/AELS che si soffermano in Svizzera per oltre quattro mesi, vigono come sinora i contingenti annuali (fino al 31 maggio 2007).

I cittadini dell'UE/AELS che entrano in Svizzera devono unicamente dimostrare di poter assumere un impiego presso un datore di lavoro in Svizzera. Se è prevista un'attività lucrativa di meno di un anno, sarà rilasciato loro un permesso di breve durata. Se l'attività si protrarrà per un anno o più, sarà rilasciato un permesso di dimora della durata di cinque anni. È fatta salva la violazione dell'ordine pubblico.

Per i frontalieri sono applicabili, pure fino al 31 maggio 2007, le disposizioni relative alle zone di frontiera. I frontalieri provenienti da uno Stato dell'UE/AELS che abitano nella zona di frontiera straniera adiacente alla Svizzera e che dimostrano di disporre di un impiego nella zona di frontiera svizzera, ottengono un permesso per frontalieri. Non è più effettuato il controllo preliminare della situazione sul mercato del lavoro.

2. Soggiorno di breve durata con attività lucrativa non sottostante a permesso

I cittadini dell'UE/AELS non necessitano più di un permesso per soggiorni con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero fino a una durata di tre mesi. I prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti distaccati da un'impresa con sede nell'UE/AELS possono parimenti svolgere una prestazione transfrontaliera in Svizzera non sottostante a permesso per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. Le prestazioni di servizio che si protraggono al di là di tale limite sottostanno a permesso². Se i lavoratori distaccati sono cittadini di Stati terzi, bisogna che prima del distacco siano stati ammessi a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell'UE/AELS. Si considera tale condizione adempita se gli interessati hanno soggiornato per almeno 12 mesi in uno Stato dell'UE/AELS.

3. Nuovo obbligo di notifica per soggiorni di breve durata

I prestatori indipendenti di servizio, i lavoratori dipendenti distaccati e le persone che svolgono un'attività lucrativa di breve durata presso un datore di lavoro in Svizzera (vedi n. 2) sottostanno a un nuovo obbligo di notifica. La notifica incombe al datore di lavoro o al prestatore indipendente di servizio (impresa individuale).

La notifica avviene mediante un apposito modulo unitario. Vi è la possibilità di effettuare la notifica per posta o fax alla competente autorità cantonale oppure direttamente in internet. La procedura di notifica funge da controllo delle condizioni minime dal profilo del diritto del lavoro nel quadro delle misure accompagnatorie contro il dumping

² cfr. istruzioni OLCP, n. 2.3.2.1 sotto
http://www.imes.admin.ch/rechtsgrundlagen/index_i.asp?submenu=2

salariale e sociale. Occorre pertanto notificare ogni impiego o ogni attività lucrativa in Svizzera. Per ulteriori informazioni rinviando alle istruzioni OLCP³.

I moduli di notifica sono disponibili in internet e possono essere consultati, unitamente ad altre informazioni, sulla homepage dell'IMES (sotto http://www.imes.admin.ch/arbeitsmarkt/meldeverfahren/melde_i.asp). Per ora non è previsto di stampare separatamente tali moduli.

Potrete rinviare a questi link anche le persone che vi ponessero pertinenti domande.

Partiamo dall'idea che i datori di lavoro o i lavoratori indipendenti europei o svizzeri dispongono generalmente di un accesso all'internet. Se tale non fosse il caso, potrete stampare i moduli e fogli informativi contenuti in internet e farli pervenire a chi ve li richiedesse.

4. Termine di notifica

Salvo le eccezioni qui di seguito, i prestatori di servizio indipendenti nonché i lavoratori dipendenti distaccati sottostanno all'obbligo di notifica solo se svolgono attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni complessivi per anno civile⁴. Per una protezione più efficace contro il dumping salariale, nei settori dell'edilizia e genio civile, della ristorazione e albergheria, del servizio di pulizia in azienda e presso privati nonché nel servizio di sorveglianza e sicurezza, l'obbligo di notifica vige sin dal primo giorno d'attività (cfr. art. 2 cpv. 6 ODDS, RS 142.201 e art. 6 cpv. 2 ODist, RS 823.201). Come sinora, anche l'assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero dev'essere notificata sin dal primo giorno (art. 2 cpv. 1 LDDS, RS 142.20).

5. Inosservanza dell'obbligo di notifica

Giusta l'articolo 1 Allegato I ALC, la Svizzera ammette i cittadini dell'UE/AELS e i lavoratori dipendenti distaccati dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. Ciò vale anche per i cittadini di Stati terzi che possono appellarsi all'ALC (lavoratori dipendenti distaccati). L'entrata non può pertanto essere vincolata alla notifica. Se al momento del controllo di confine si constatasse un obbligo di notifica non ossequiato, la persona interessata dev'essere resa attenta a tale obbligo. Essa va esortata dagli organi di controllo al confine ad effettuare la necessaria notifica presso le competenti autorità cantonali. Occorre stendere un rapporto sull'inosservanza dell'obbligo di notifica nonché informarne l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro o competente in materia di stranieri del luogo in cui avverrà l'impiego. Sulla homepage dell'IMES è possibile consultare l'elenco dei servizi competenti⁵.

Il competente servizio cantonale deve intraprendere i passi ulteriori: vi è la possibilità di tradurre in giustizia il datore di lavoro, il lavoratore dipendente distaccato o il prestatore indipendente di servizio per infrazione all'articolo 23 capoverso 6 LDDS in relazione con

³ http://www.imes.admin.ch/rechtsgrundlagen/index_i.asp?submenu=2

⁴ Il termine di otto giorni in un periodo di 90 giorni è stato abolito.

⁵ http://www.imes.admin.ch/arbeitsmarkt/meldeverfahren/unterlagen/meldevorschriften_i.asp#22

l'articolo 2 capoverso 6 ODDS. Vi è inoltre la possibilità di inserire un codice d'osservazione nel RCS3 da cui risulti che il datore di lavoro o il lavoratore indipendente ha infranto l'obbligo di notifica. Eventualmente possono essere applicate sanzioni ai sensi dell'articolo 9 della legge federale sui lavoratori distaccati.

6. Abrogazione dell'obbligo del visto per lavoratori dipendenti distaccati

I lavoratori dipendenti distaccati che possono appellarsi all'ALC non sottostanno più all'obbligo del visto (cfr. n. 2). L'articolo 4 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS) è stato adeguato conseguentemente. Al momento del controllo dell'entrata occorre tuttavia verificare che sia osservato l'obbligo di notifica.

In questo contesto occorre rilevare che anche l'articolo 11 capoverso 1 lettera i OEnS è stato adeguato alle nuove prescrizioni relative alla notifica. Le rappresentanze di Svizzera all'estero possono rilasciare di propria competenza i visti ai cittadini di Stati terzi sottostanti all'obbligo del visto, purché l'attività prevista in Svizzera sia un'attività senza assunzione d'impiego della durata massima di 8 giorni *per anno civile* e non si tratti di un'attività sottostante all'obbligo di notifica sin dal primo giorno.

Ringraziandovi della preziosa collaborazione e fiduciosi che, grazie al vostro concorso, anche questa seconda fase dell'introduzione della libera circolazione sarà coronata di successo, vi porgiamo, gentili Signore, egregi Signori, i nostri migliori saluti.

Il Direttore supplente

Dieter W. Grossen